



FLC CGIL

**CATANZARO, VIBO
VALENTIA, CROTONE**

*federazione lavoratori
della conoscenza*

Salita piazza Roma 11,88100, Tel. 0961/741324 opz 6
Pec: catanzaro@pec.flcgil.it --- 3407762389



**ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE LU
C.F. 99000720799 C.M. CZIS00300N**

A282838 - IIS COSTANZO

Prot. 0001795/E del 06/03/2023 12:51



**Al Dirigente Scolastico
c/o sede**

OGGETTO: vertenza anno 2013 – nota ufficio legale FLC CGIL

Si trasmettono ulteriori chiarimento in merito alla procedura di invio delle diffide:

Come confermato dalla Corte Suprema di Cassazione in diverse sentenze, **il datore di lavoro è senza ombra di dubbio il Ministero dell'Istruzione e del Merito** «*il personale della scuola si trova in rapporto organico con l'amministrazione della pubblica istruzione dello Stato, con la conseguenza che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la sola legittimazione passiva del Ministero, mentre difetta la legittimazione passiva del singolo istituto (cfr. Cass. n. 20430/2012, Cass. n.6372/2011, Cass. n. 21726/2010, Cass. n. 20521/2008, per citare solo la cassazione a cui si aggiungono sentenze di tribunali)*»; ed ancora «*Anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della legge delega n. 59 del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, il personale Ata e docente della scuola si trova in rapporto organico con l'amministrazione della pubblica istruzione dello Stato, a cui l'art. 15 d.P.R. n. 275 del 1999 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale, e non con i singoli istituti, che sono dotati nella materia di mera autonomia amministrativa. Ne consegue che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva del Ministero, mentre difetta la legittimazione passiva del singolo istituto*».

Appare quindi evidente che le richieste dei lavoratori finalizzate a richiedere ed ottenere il riconoscimento del 2013 ai fini della ricostruzione di carriera devono essere inoltrate al datore di lavoro; così come il ricorso dovrà essere avviato nei confronti del solo Ministero.

Quando invece la richiesta deve essere inoltrata alla scuola:

Soltanto nel momento in cui il diritto del lavoratore è **previsto da una sentenza**, la sua esecuzione deve **essere fatta dalla scuola** che è competente nel procedere alla elaborazione della ricostruzione di carriera.

Cordiali saluti.

Catanzaro li 02/03/2023

**Il Segretario Generale
Area Vasta CZKRVV**

Affonso Marcuzzo